



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e comunali Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione LO SCRUTINIO

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Questo modulo è dedicato alle operazioni di scrutinio e alla registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio.



LUNEDI'
dalle ore 15.00



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il lunedì, dopo la chiusura della votazione, inizia lo scrutinio dei voti. Lo scrutinio non deve essere interrotto e deve essere ultimato entro 12 ore dall'inizio (24 se c'è contemporaneità con le elezioni comunali). Allo scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.



Operazioni di riscontro dopo la votazione

13. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO
(art. 54 della legge regionale n. 19/2013)

Il Presidente, sulla base di quanto risulta dalle liste elettorali della sezione, dalle liste aggiunte e dai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti, accerta il numero di elettori che hanno votato sommando:

**1. Accertare il numero dei
Votanti (§ 13. del verbale)**

**No elettori che non hanno
inserito la scheda nell'urna**

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
a) gli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato	_____	_____	_____
b) gli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea che hanno votato	_____	_____	_____
c) gli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione (paragrafo numero 7.)	_____	_____	_____
d) gli elettori degeni o detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, paragrafo numero 14. Tabella A)	_____	_____	_____
e) gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato, paragrafo numero 6. lett. a)	_____	_____	_____
Totale elettori che HANNO VOTATO	_____	_____	_____

Prima di dare inizio allo scrutinio, il presidente dell'Ufficio accerta il numero degli elettori che hanno votato nella sezione e lo riporta nel paragrafo 13. del verbale. L'operazione consiste nel contare e sommare tutti coloro che hanno votato nella sezione, compresi gli elettori che hanno votato pur non essendo iscritti nelle liste sezionali. Nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura, luoghi di detenzione o elettori che hanno votato al domicilio, il numero degli elettori che hanno votato con queste modalità si ricava dal verbale del seggio speciale o dell'ufficio distaccato.

Tra i votanti non sono compresi gli elettori che, pur essendo stati ammessi al voto, non hanno inserito la scheda nell'urna (elettore allontanato dalla cabina e non riammesso al voto, elettore che non vota nella cabina, elettore che restituisce una scheda non autenticata, elettore che non restituisce la scheda).



Comunicazioni del lunedì



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Sono due le comunicazioni che il presidente deve trasmettere al comune nella giornata di lunedì: poco prima delle 7.00 va data comunicazione della regolare ricostituzione dell'Ufficio; poco dopo la chiusura della votazione, prima di iniziare lo scrutinio, viene comunicata l'affluenza finale.

Queste comunicazioni vanno di norma consegnate all'addetto dell'Ufficio elettorale comunale secondo le istruzioni del comune.

The infographic features a blue header with the logo of the Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia on the left and the text "OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO" on the right. The main area has a background of overlapping white paper sheets. On the left, it lists "Busta 3 Liste della votazione" and "Busta 4 Schede avanzate". A bracket on the right groups these two items with the text "Consegnate al comune prima di iniziare lo scrutinio". A blue footer at the bottom contains the text "Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale".

Ultimato l'accertamento dei votanti e prima di iniziare lo scrutinio, le liste degli elettori utilizzate per la votazione (comprese eventualmente le liste aggiunte dei cittadini dell'Unione europea – elezioni comunali - e le liste degli elettori degenti o detenuti) sono firmate in ciascuna pagina dal presidente e da uno scrutatore e inserite nella Busta 3-R. Le schede avanzate al termine della votazione, sia quelle autenticate che quelle non autenticate, vengono inserite nell'apposita busta. Le buste vengono sigillate, firmate dal presidente e da uno scrutatore e consegnate all'incaricato del comune.



Modalità

- Lo **scrutatore** sorteggiato **estrae la scheda** dall'urna e la passa al presidente
- Il **presidente** legge i voti contenuti nella scheda
- Il **segretario registra i voti** nelle tabelle di scrutinio enunciandoli progressivamente

Vediamo la sequenza delle operazioni di scrutinio così come disciplinata dalla legge: uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae dall'urna una scheda alla volta e la passa al presidente; il presidente legge ad alta voce il nominativo del candidato presidente (o sindaco) votato, la lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere per il quale è stata espressa la preferenza; il presidente passa la scheda scrutinata ad un altro scrutatore, che la unisce alle schede già esaminate di uguale espressione; il segretario registra ciascun voto nelle tabelle di scrutinio.



- **Non si può estrarre dall'urna una scheda se quella già estratta non è stata scrutinata e i voti registrati nelle tabelle di scrutinio**

- **Non si può eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente da quello dei voti di lista**
- **Non si può eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente da quello dei voti per il presidente**
- **Le schede possono essere toccate solo dai componenti dell'Ufficio**



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Queste sono le prescrizioni della legge in ordine alle operazioni di scrutinio: non si può estrarre dall'urna una scheda se quella già estratta non è stata scrutinata e i voti registrati nelle tabelle di scrutinio; non si può eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente da quello dei voti di lista; non si può eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente da quello dei voti per il presidente (o sindaco); le schede possono essere toccate solo dai componenti dell'Ufficio di sezione.

Si ricorda che durante lo scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio di sezione devono essere sempre presenti.



1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nome e del candidat	2	alla carica di consigliere regionale)
3			alla carica di consigliere regionale)
4		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Il voto per una lista SI ESTENDE AL COLLEGATO CANDIDATO PRESIDENTE

Tabella 7-R voto valido alla lista

Tabella 8-R voto valido al presidente

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Lo scrutinio consiste nel leggere il contenuto delle schede di votazione e nel contare i voti. Occorre quindi conoscere le diverse modalità di espressione del voto previste dalla legge. Ad esempio, l'elettore può, con un unico voto, votare per un candidato presidente e per una lista collegata, tracciando un segno sul contrassegno della lista. In questo caso, nella Tabella 8-R viene registrato il voto valido per il candidato presidente e nella Tabella 7-R il voto valido per la lista.



1	Nome e cognome del candidato presidente	(V)	(insigliere regionale)
2	Nome e cognome de'	2	(insigliere regionale)
3			
4			(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

Posso anche segnare il nome o il contrassegno del presidente e il simbolo della lista

Tabella 8-R voto valido al presidente

Tabella 7-R voto valido alla lista

Lo stesso risultato si ottiene esprimendo due voti, un voto per il candidato alla carica di presidente e un voto per la lista collegata.

		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	LO SCRUTINIO
1	Nome e cognome del candidato presidente		<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2		2	Posso anche esprimere una preferenza per un candidato compreso nella lista votata
4		3	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Tabella 7-R voto di lista e preferenza
Tabella 8-R voto valido al presidente



Non può essere attribuito un voto di preferenza se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Oltre a votare per una lista l'elettore può esprimere una preferenza per un candidato compreso nella lista votata. Nelle elezioni comunali si possono esprimere due voti di preferenza; in questo caso i candidati preferiti devono essere di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.

Si ricorda che il voto di preferenza non può essere attribuito se non è stato anche attribuito un voto valido alla lista. I voti validi vengono registrati nella Tabella 7-R, nella parte riferita alla lista votata e nella parte dedicata ai voti di preferenza, nonché nella Tabella 8-R, nella parte relativa al candidato presidente collegato. **Va chiarito che non è ammesso votare per una lista ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista.**



1	Nome e cognome del candidato presidente	1	<i>Tizio</i> <small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
2	3		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
4	del		<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>

Se esprimo solo la preferenza il voto
**SI ESTENDE ALLA LISTA E AL COLLEGATO
CANDIDATO PRESIDENTE**

Tabella 7-R lista e voto di preferenza
Tabella 8-R voto valido al presidente

Se l'elettore scrive correttamente il solo voto di preferenza, senza altri segni di voto, il voto si estende alla lista del candidato preferito e al collegato candidato presidente. Come nell'esempio precedente, i voti validi vengono registrati nella Tabella 7-R, nella parte riferita alla lista votata e in quella dedicata ai voti di preferenza, nonché nella Tabella 8-R, nella parte riferita al candidato presidente collegato.



1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di pr
2	3		(Voto di pr
4	Nome del car		(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
			(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)



Il voto solo per il presidente **NON SI ESTENDE ALLA LISTA COLLEGATA**, anche nel caso di lista singola

Tabella 8-R voto valido al presidente

Inoltre, il voto può essere espresso solo per il candidato alla carica di presidente, senza votare anche una lista e senza indicare alcuna preferenza. Il voto in favore del solo candidato presidente non si estende alla lista collegata, anche nel caso di lista singola. Andrà quindi registrato solo il voto valido per il candidato presidente nella Tabella 8-R.



1	Nome e cognome del candidato presidente	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
2	 Cognome presidente	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
4		X	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)
		4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)

VOTO DISGIUNTO - è un **voto valido** per il presidente e per la lista

Tabella 7-R voto valido alla lista

Tabella 8-R voto valido al presidente

Si può esprimere un voto per il candidato presidente e un altro voto per una lista non collegata al candidato presidente votato (voto disgiunto). Entrambi i voti così espressi sono validi.

Va chiarito che **non è ammesso votare per una lista ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista.**



VOTO DISGIUNTO - Nei Comuni sino a **15.000 abitanti** è un **voto valido** per il sindaco e un **voto nullo** per la lista

Tabella 7-C voto nullo alla lista

Tabella 8-C voto valido al sindaco

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nelle elezioni comunali la possibilità di esprimere un voto disgiunto è prevista solo nei **comuni con più di 15.000 abitanti** (art. 14, comma 3, l.r. 19/2013). Nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto è **valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista** (art. 63, comma 4, l.r. 19/2013).

Va chiarito che **non è ammesso votare per una lista ed esprimere la preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista.**



Favor voti Il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge, deve ritenersi valido tutte le volte in cui la volontà dell'elettore risulti manifesta (**univocità del voto**) e **l'elettore non sia riconoscibile**

Univocità del voto Il voto deve essere espresso in modo da non creare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato

Non riconoscibilità dell'elettore il voto deve essere dichiarato nullo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Può accadere che alcune schede, per il modo in cui il segno è stato tracciato o per qualsiasi altra ragione, siano di difficile interpretazione. I casi dubbi vanno risolti tenendo conto della regola generale in base alla quale la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (principio del *favor voti*), il che avviene in particolare tutte le volte in cui l'elettore ha espresso la sua volontà in modo univoco, anche se non del tutto conforme alle previsioni della legge, e senza farsi riconoscere.



Casi di nullità



- Schede nulle
- Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente
- Schede contenenti voti di preferenza nulli

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- schede nulle;
- schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente;
- schede contenenti voti di preferenza nulli.



- Presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere
- Non risultano autenticate o non sono quelle previste dalla legge
- I segni di voto non sono univoci

Schede nulle



Ogni scheda nulla viene registrata nel prospetto «schede nulle» delle **tabelle di scrutinio 7-R** e il numero delle schede nulle è riportato nel **paragrafo 19** del verbale

Le schede, indipendentemente dalla circostanza che contengano o meno segni di voto, sono nulle quando non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge, oppure quando presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere. Inoltre, si ha la nullità della scheda quando la stessa contiene voti espressi in modo non univoco.

Le schede nulle vengono registrate nel prospetto «Schede nulle» delle Tabelle 7-R e il loro numero è riportato nel paragrafo 19. del verbale.

		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	LO SCRUTINIO
1	Nome e cognome del candidato presidente	1	Sei forte <small>(Voto di preferenza per u... nale)</small>
		2	 <small>(Voto di preferenza per u... nale)</small>
		4	<small>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale)</small>
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> Scheda nulla in quanto l'elettore ha voluto farsi riconoscere </div>			
Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale			

Costituiscono, ad esempio, segno di riconoscimento il motto «sei forte» riferito al candidato preferito, le parole «SI» oppure «Ok», scritte sulle righe relative all'espressione della preferenza.



Scheda nulla in quanto **il voto non è univoco**

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	Nome e cognome del candidato presidente
2	Nome e cognome del candidato presidente	2	Nome e cognome del candidato presidente
3		3	Nome e cognome del candidato presidente
4		4	Nome e cognome del candidato presidente



La nullità del voto per il candidato presidente rende in ogni caso nulli tutti gli altri voti contenuti nella scheda

Il caso di scheda nulla a causa di un voto non univoco si ha quando i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato presidente né quale lista l'elettore ha inteso votare. Costituiscono, ad esempio, casi tipici di voto non univoco l'aver votato per più candidati alla carica di presidente, o l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di presidente.

Si tenga presente che la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente determina in ogni caso la nullità di tutti gli altri voti presenti nella scheda. Infatti, non ci possono essere schede che contengono voti nulli per il presidente e voti di lista validi.



1	Nome e cognome del candidato presidente	1
2	Nome e cognome del candidato presidente	2
3		3
4		4

La nullità della scheda rende nulli tutti i voti contenuti nella stessa

Tabella 7-R «Schede nulle», **paragrafo 19** del verbale
Tabella 8-R voto nullo al presidente collegato alla lista 1
Tabella 8-R voto nullo al presidente collegato alle liste 2 e 3

La nullità della scheda rende nulli tutti i voti eventualmente contenuti nella stessa. Pertanto, quando, come negli esempi precedenti, una scheda nulla contiene voti, nelle tabelle di scrutinio, oltre a registrare la nullità della scheda nella tabella «Schede nulle» (Tabella 7-R) e riportare il loro numero nel paragrafo 19. del verbale, vanno anche registrati nei rispettivi prospetti i singoli voti nulli (nell'esempio, vanno registrati anche i voti nulli ai due candidati alla carica di presidente).



1	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di pi)
2	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di pi)
3		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di pi)
4		<input checked="" type="checkbox"/>	(Voto di pi)

Tabella 7-R «Schede nulle», § 19 del verbale

Tabella 7-R voto nullo lista 1

Tabella 7-R voto nullo lista 2

In questo caso, invece, nelle tabelle di scrutinio vanno registrati i voti nulli alle due liste.



Voto valido per il presidente e
nullo per le liste in quanto il
voto di lista non è univoco

Tabella 7-R voto nullo lista 2
Tabella 7-R voto nullo lista 3
Tabella 8-R voto valido al presidente

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
	e liste		



La nullità del voto di lista rende in ogni caso nullo il
voto di preferenza

Il caso di schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il presidente si verifica quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di presidente, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato (il voto per la lista non è univoco). Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste. Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di presidente, ha votato più liste tutte però collegate al medesimo candidato.



Nullità del voto di preferenza

1	Nome e cognome del candidato presidente	1	Dato di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
2	3	2	Dato di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
4	Nome e cognome del candidato presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	Dato di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
			Dato di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale
		4	Dato di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale

 

Caio è candidato della lista 2

Il voto è attribuito alla lista 3 e al collegato candidato presidente; nullo il voto di preferenza

(Art. 46, comma 4, LR 28/2007 Sono nulli i voti di preferenza espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata)



La nullità del voto di preferenza non rende nulli gli altri voti contenuti nella scheda

Sono nulli o inefficaci i voti di preferenza espressi:

- in eccedenza rispetto alla prima preferenza (nelle elezioni comunali, in eccedenza alle prime due o anche quando il secondo candidato appartiene allo stesso genere del primo);
- per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- numericamente anziché nominativamente;
- senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.



**Il presidente decide se
accogliere o non accogliere la
contestazione**

Voti contestati

VOTO CONTESTATO ATTRIBUITO = VOTO VALIDO
(§ 22. del verbale e tabelle di scrutinio voti validi)

VOTO CONTESTATO NON ATTRIBUITO
(§ 22. del verbale e tabelle scrutinio voti contestati)

Durante lo scrutinio può accadere che vengano sollevate obiezioni riguardo all'attribuzione dei voti contenuti in una scheda. Se ciò avviene, è il presidente che deve decidere se accogliere o non accogliere la contestazione, sentito il parere degli scrutatori. Se il presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decide se attribuire o meno il voto contestato. Nel primo caso si tratterà di un voto contestato e attribuito, che è un voto valido a tutti gli effetti (da registrare nelle tabelle di scrutinio tra i voti validi e nel paragrafo 22. del verbale). Nel secondo caso, si tratterà di un voto contestato e non attribuito (da registrare nelle tabelle di scrutinio alla voce voti contestati e non attribuiti e nel paragrafo 22. del verbale indicando i motivi della contestazione).



Voti contestati non attribuiti

Contenuto della scheda	Registrazione
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco	Anche il voto eventualmente espresso nella stessa scheda per una lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per il candidato alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco
Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente/sindaco



La stessa scheda non può contenere due voti contestati per due candidati o per due liste

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Ai fini del corretto conteggio delle schede contestate, e per evitare errori nei riscontri finali, si tenga conto delle seguenti regole (valide anche con riferimento alle elezioni comunali):

- se la scheda contiene un voto contestato e non attribuito per il presidente, anche tutti gli altri voti in essa contenuti andranno considerati come voti contestati e non attribuiti;
- ogni scheda, eccetto quelle bianche e quelle nulle, deve contenere un voto valido o un voto contestato e non attribuito per un candidato alla carica di presidente. Conseguentemente, nelle schede in cui non è stato votato alcun presidente, ma vi sono dei voti di lista o di preferenza contestati e non attribuiti, andrà registrato anche un voto contestato e non attribuito al candidato presidente;
- infine, una medesima scheda non può contenere voti contestati per due candidati presidenti diversi o per due liste diverse, perché ciò significherebbe scrutinare due volte la stessa scheda, come se avessero votato due elettori anziché uno solo.



Controllo dello scrutinio



26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

(art. 66 della legge regionale n. 19/2015)

Il Presidente accerta la corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato, verificando la congruità dei dati relativi allo scrutinio riportati nel presente verbale:

- a) schede bianche (paragrafo numero 18.) n. _____
- b) schede nulle (paragrafo numero 19.) n. _____
- c) schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di sindaco (paragrafo numero 22, ~~senza A~~) n. _____
- d) schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di sindaco (paragrafo numero 23.) n. _____

Totale schede scrutinate n. _____

Totale elettori che hanno votato (paragrafo numero 13.) n. _____

Il Presidente attesta che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo numero 13.

oppure non corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo numero 13., in quanto _____

continua

Accertare la corrispondenza
schede scrutinate/votanti

Si considerano solo i voti validi per i presidenti

Il numero indicato al **paragrafo 26.** del verbale (totale schede scrutinate) deve corrispondere al numero indicato al **paragrafo 13.** (totale votanti)

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nel verbale dell'Ufficio, nei paragrafi dal 18. al 25., vengono riportati i risultati dello scrutinio. La legge richiede che al termine dello scrutinio venga accertata la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero totale degli elettori che hanno votato nella sezione, come attestato nel paragrafo 13. del verbale. Nel paragrafo 26. del verbale vengono sommate le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di presidente e le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di presidente. Il totale deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato nella sezione.

Ai fini del riscontro schede scrutinate/votanti, si considerano i voti validi per i presidenti (senza considerare quindi i voti alle liste) in quanto, come abbiamo già visto, ogni scheda, eccetto quelle bianche o nulle, deve contenere un voto valido o un voto contestato e non attribuito per un candidato alla carica di preresidente.

L'impossibilità di accertare la corrispondenza schede scrutinate/votanti impedisce di dimostrare la regolarità delle operazioni della sezione e determina quindi l'invalidità delle stesse.